



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 70 DEL 06-08-2025

OGGETTO: OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE - PROCEDIMENTO PENALE N. 3851/2016 RGNR - TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PRIMA SEZIONE PENALE □ SENTENZA N. 6670/2023

L'anno duemilaventicinque addì sei del mese di Agosto, alle ore 12:10 nella sala della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco MARIANNA DELL'APROVITOLA e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.

<i>Componente</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
<i>DELL'APROVITOLA MARIANNA</i>	X	
<i>SARDO GIUSEPPINA</i>		X
<i>SGLAVO NICOLA</i>		X
<i>ESPOSITO NICOLA</i>	X	
<i>BARBATO RACHELE</i>	X	

Numero totale PRESENTI: 3– ASSENTI: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n°50 del 21/11/2024 – che qui abbiassi come integralmente riportata pur se non materialmente trascritta – era stato deliberato di riconoscere – ricorrendone tutti i presupposti di legge - il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dai sig.ri “omissis” (ex dipendente del Comune di Carinaro) e “omissis” (ex amministratore del Comune di Carinaro), così come formulato rispettivamente con la note prot. n°9050 del 07/06/2024, per un importo complessivo di € 7.415,67 cadauno;

CONSIDERATO che:

- il sig. “omissis” - ex dipendente del Comune di Carinaro – essendo stato difeso da due legali di fiducia, aveva formulato un’ulteriore richiesta di rimborso - rispetto a quello di € 7.415,67, ottenuto in relazione alla difesa nel giudizio da parte dell’Avv. Emilia Santagata (procuratore di entrambi i due soggetti indicati nel precedente capo di premessa) – in relazione alla prestazione dell’altro suo difensore Avv. Luigi Poziello, per un importo complessivo lordo di € 18.759,90, come da nota prot. 4088/2024, per ultimo sollecitata con nota prot. n°2282 del 29/01/2025;
- la predetta richiesta di rimborso veniva esaminata del Responsabile del Servizio Legale – che ha avviato un procedimento istruttorio di particolare complessità valutativa, dovendo tener conto degli interessi del richiedente, da una parte e degli interessi e della tutela dell’Amministrazione Pubblica, dall’altra parte - che con successiva nota prot. 5412 del 16/04/2025, forniva riscontro negativo alla pretesa dell’Avv. Poziello, rappresentando che l’Ufficio, allo stato attuale dell’ordinamento giuridico in materia, non poteva procedere al pagamento diretto del legale – non essendovi stato alcun atto di ammissione del soggetto al patrocinio legale diretto da parte dell’Ente, con consequenziale nomina condivisa del legale ed assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio comunale - piuttosto che valutare un’eventuale richiesta di rimborso delle spese legali sostenute (e documentate) dal soggetto interessato e che l’interessato sig. “omissis” aveva già presentato richiesta documentata ed ottenuto rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio penale in oggetto;
- a fronte di ulteriori confronti telefonici e *de visu* con il sig. “omissis” e l’Avv. Poziello, sul presupposto della ricorrenza di tutti gli altri requisiti – come argomentato nella richiamata deliberazione di G.C. n°50, in relazione al precedente rimborso – ed al fine di evitare un giudizio sul diritto all’ulteriore rimborso richiesto, si addiveniva ad un’ipotesi “transattiva”, come compendiata nella nota prot. 7330 del 05/06/2025 a firma del responsabile del Servizio legale, nella quale a seguito dei confronti ed interlocuzioni intercorsi sulla questione, anche in nome e per conto dell’A.C., rappresentava al sig. “omissis” che - stante il tenore sfavorevole della precedente interlocutoria sulla rimborsabilità delle ulteriori spese legali dallo stesso sostenute per il patrocinio di un secondo legale, riconoscendo tuttavia la sussistenza di tutti gli altri requisiti, il suo impegno lavorativo profuso tanti anni per questo Ente ed al fine di scongiurare una lite sulla vicenda - la richiesta poteva essere presa in considerazione in un’ottica transattiva, con il pagamento di un importo massimo di € 5.000,00;
- con nota acquisita prot. 8242 del 30/06/2025, il sig. “omissis” dichiarava

espressamente di accettare la proposta di rimborso a titolo di indennizzo per l'importo lordo onnicomprensivo di € 5.000,00;

RIBADITA la ricorrenza di tutti i presupposti per la rimborsabilità delle spese legali nella vertenza *de qua* - come ampiamente argomentato nella richiamata deliberazione di G.C. n°50 del 21/11/2024 - salvo per quel che riguarda il requisito del "comune gradimento" del legale prescelto, nel senso (nella fattispecie) che il sig. "*omissis*" non aveva comunicato la scelta del proprio legale di fiducia all'Ente, in particolar modo della circostanza che si era avvalso del diritto di farsi assistere da due difensori, dando la possibilità al Comune di esprimersi sulla scelta e "tutelarsi" dal punto di vista finanziario;

RITENUTO, quindi, alla luce delle superiori considerazioni, delle norme di riferimento, della Giurisprudenza in materia e dei principi fondamentali in tema di gestione di risorse pubbliche, valutati gli interessi predominanti dell'Amministrazione e l'interesse dell'ex dipendente in questione ad ottenere il rimborso integrale delle spese legali, di non accogliere l'istanza di rimborso integrale delle spese legali sostenute dal dipendente, bensì di rendere allo stesso un indennizzo, offrendo in via transattiva, una somma forfetaria ben al di sotto della tariffa vigente;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Legale in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del T.U. Enti Locali;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI RIGETTARE per tutto quanto in parte motiva premesso e considerato, la richiesta di rimborso delle spese legali per un importo complessivo lordo di € 18.759,90 - come da nota prot. 4088/2024, per ultimo sollecitata con nota prot. n°2282 del 29/01/2025 - del sig. "*omissis*" - ex dipendente del Comune di Carinaro - in relazione alla prestazione del secondo difensore prescelto, Avv. Luigi Poziello, nel procedimento penale n°3851/2016 R.G.N.R., conclusosi con sentenza di assoluzione n°6770/2023 del Tribunale di Napoli Nord, prima sezione penale;

DI CONCEDERE al suddetto sig. "*omissis*" - ex dipendente del Comune di Carinaro - un ristoro da parte del Comune, determinato sulla base di accordo transattivo nell'importo forfetario *omnia* di € 5.000,00, a tacitazione di ogni pretesa ulteriore in merito alla causale della quale trattasi;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Legale i conseguenziali atti gestionali per il pagamento dei predetti importi;

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs.

267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge, favorevole all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
MARIANNA DELL'APROVITOLA

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente <http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000e resterà affissa per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Giunta Comunale

Segreteria Generale
Proposta n° 70/2025

OGGETTO: OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE - PROCEDIMENTO

PENALE N. 3851/2016 RGNR - TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PRIMA SEZIONE

PENALE SENTENZA N. 6670/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

[X]	II
Favorevole	Contrario

Carinaro, li 04-08-2025

Il Responsabile

CAPOLUONGO SALVATORE



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Giunta Comunale

Segreteria Generale
Proposta n° 70/2025

OGGETTO: OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE - PROCEDIMENTO

PENALE N. 3851/2016 RGNR - TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PRIMA SEZIONE

PENALE SENTENZA N. 6670/2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Favorevole	Contrario	Non Necessario

Carinaro, li 04-08-2025

Il Responsabile

FATTORE SALVATORE

ORIGINALE



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 06-08-2025

**OGGETTO: OGGETTO: RIMBORSO ONERI DIFESA LEGALE - PROCEDIMENTO
PENALE N. 3851/2016 RGNR - TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PRIMA SEZIONE
PENALE □ SENTENZA N. 6670/2023**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **OLIVA LORENZO** certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **07-08-2025** all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al **22-08-2025**,

Carinara, 07-08-2025

Il Responsabile della pubblicazione
OLIVA LORENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.